

D.D.G. n.

5574

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2020, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 95017, con la quale il Sig. Brandi Seidita Pietro, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 19/12/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 7931 del 18/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Brandi Seidita Pietro ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 19/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 52587 del 29/10/2019, successivamente rettificata con nota prot. n. 20035 del 14/05/2020, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 15/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 109521 del 25/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/12/2020;
- VISTO il DA n. 1220 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 05/08/1987, reg. n. 21, fgl n. 40, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDR n. 803 del 23/01/1997 con il quale al Sig. Brandi Seidita Pietro sono stati riconosciuti fini di quiescenza anni 4 mesi 5 e giorni 7;
- VISTO il DDG n. 5418 del 19/12/2003 con il quale il Sig. Brandi Seidita Pietro, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza
- VISTO il foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Brandi Seidita Pietro a decorrere dal 15/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 15/12/2020	35	6	15
Servizio riconosciuto (DDR n. 803 del 23/01/1997)	4	5	7
Servizio militare dal 28/07/1982 al 19/07/1983	0	11	22
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Brandi Seidita Pietro, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/03/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 DIC. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio